



# *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

N. 5/2026

17 MARZO 2026

**RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL PLENUM  
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
– 5/2026 del 17 MARZO 2026 –  
a cura della Segreteria della Presidenza**

Sommario:

- 1) Osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante revisione della geografia giudiziaria tributaria e disposizioni in materia di ordinamento e stato giuridico dei magistrati tributari (art. 19, comma 1, lett. l), m), m-bis), L. n. 111/2023)



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

### **1) Osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante revisione della geografia giudiziaria tributaria e disposizioni in materia di ordinamento e stato giuridico dei magistrati tributari (art. 19, comma 1, lett. l), m), m-bis), L. n. 111/2023)**

Il Consiglio, previo non accoglimento della richiesta di rinvio formulata da alcuni consiglieri, ha approvato la proposta A (a maggioranza di 11 voti a favore, con 2 voti a favore della proposta B), in base alla quale **ha deliberato**:

- di approvare le osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante revisione della geografia giudiziaria tributaria e disposizioni in materia di ordinamento e stato giuridico dei magistrati tributari (art. 19, comma 1, lett. l), m), m-bis), L. n. 111/2023);
- di comunicare le stesse al Viceministro dell'Economia e delle Finanze, On. Prof. Maurizio Leo e al Capo Dipartimento della Giustizia Tributaria, Dott. Fiorenzo Sirianni.

Il Consiglio ha formulato un articolato parere volto a coniugare esigenze di efficienza organizzativa, accessibilità del servizio giustizia e piena tutela dell'autonomia dell'ordinamento giudiziario tributario.

Il Consiglio ha espresso il proprio apprezzamento per il coinvolgimento da parte del Ministero in relazione a una tematica di così grande rilevanza e complessità e, al tempo stesso, ha manifestato analogo apprezzamento per il proficuo lavoro svolto in un ridotto lasso di tempo, nonché per l'approccio collaborativo e di reciproca cooperazione istituzionale che si è venuto a creare, ben evidente alla luce della proposta di decreto legislativo formulata.

Merita particolare rilievo la condivisa prospettiva diretta a disciplinare e valutare la coesistenza di giudici e magistrati tributari in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Il parere si articola in IV parti e un allegato contenente proposte di modifiche puntuali al d.lgs. n. 545 del 1992.

La prima parte è dedicata alla ridefinizione dell'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria, manifestandosi anzitutto condivisione per la disposizione diretta a introdurre un radicale superamento dell'approccio previgente fondato sul principio di corrispondenza tra territorio provinciale e sede di Commissione tributaria, stabilendosi il diverso principio della competenza anche interprovinciale delle Corti di giustizia tributaria di primo grado.

Si sottolinea l'esigenza di modulare in modo flessibile e graduale la ridefinizione dell'assetto territoriale, utilizzando un criterio elastico che non si limiti a fare riferimento ai dati delle sopravvenienze medie in un dato arco temporale, ma consideri anche gli altri criteri della legge delega e, comunque, dati prossimi al momento di efficacia della citata ridefinizione.

È stata altresì richiamata l'esigenza di una più chiara esplicitazione dei criteri utilizzati per la determinazione delle sezioni e per l'assegnazione dei magistrati tributari, nonché la necessità di un monitoraggio costante dell'evoluzione dei carichi esigibili e degli organici.

Si suggerisce pertanto, fermo quanto già osservato nel precedente parere del 7 ottobre 2025, di valutare l'opportunità di strutturare l'intervento in due diversi momenti: dapprima esercitare la



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

delega, mediante l'affermazione del fondamentale principio del carattere anche interprovinciale della competenza delle Corti, con l'indicazione dei criteri operativi di esercizio della delega, e, poi, in un secondo momento, attuare la riforma sulla base del decreto legislativo e in relazione ai criteri descritti nella delega.

Si formulano, inoltre, alcune osservazioni e considerazioni sulle possibili soluzioni alternative coerenti con gli obiettivi di razionalizzazione previsti nella legge delega (anche in relazione alle sedi distaccate delle Corti di secondo grado), sulla tabella allegata alla proposta di esercizio della delega e sui lavori in corso presso il Consiglio al fine di inserire anche parametri qualitativi, oltre a quelli quantitativi, nel determinare i carichi esigibili dei giudici e dei magistrati tributari.

La seconda parte è dedicata all'ordinamento, allo stato giuridico e al ruolo dei magistrati tributari. Il Consiglio ha espresso apprezzamento per l'obiettivo di armonizzare, nei limiti della compatibilità, lo status dei magistrati tributari con quello delle altre magistrature, valorizzando in particolare le disposizioni in tema di formazione continua, garanzie proprie del pubblico impiego e coordinamento della disciplina ordinamentale.

Sono state, in particolare, formulate le seguenti osservazioni: estensione ai magistrati tributari di altre norme – oltre a quelle già individuate dal Ministero – dirette a disciplinare i magistrati ordinari e i magistrati appartenenti alle altre magistrature speciali; modifica della disciplina della decadenza per contravvenzioni e dell'incompatibilità dei magistrati tributari, al fine di adeguarla a quella delle altre magistrature (si suggerisce, in altro veicolo normativo, di modificare sul punto anche la disciplina dei giudici tributari).

La terza parte contiene alcune osservazioni puntuali sulle norme transitorie e, in particolare, sulla disciplina del soprannumero.

Il Consiglio ha ribadito la necessità di assicurare adeguata tutela ai magistrati interessati dalla eventuale soppressione delle sedi, evitando tuttavia automatismi idonei ad alterare le ordinarie regole comparative per la copertura degli incarichi. In tale quadro, è stata segnalata l'opportunità di escludere la riassorbibilità automatica del soprannumero, rimettendo al Consiglio la disciplina delle relative modalità applicative.

La quarta parte è dedicata al trattamento economico dei magistrati tributari, in relazione al quale, pur ritenendosi tale disciplina estranea alla delega, si evidenzia l'opportunità di intervenire per chiarirne l'esatta applicazione, oltre a formulare alcune proposte de iure condendo.

L'allegato 1 contiene alcune puntuali osservazioni e proposte di modifica di norme del d.lgs. n. 545 del 1992.

Nelle conclusioni, il Consiglio ha riaffermato la centralità del dialogo istituzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze e il ruolo del Consiglio di Presidenza nel monitoraggio e nell'attuazione della riforma, per gestire una fase di transizione la cui complessità è stata ampiamente evidenziata nel parere espresso.